

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DI VIA BOCCACCIO 344, ADIBITA A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Direttore del Settore Affari Istituzionali e Comunicazioni che è parte integrante del presente atto;

Visti i pareri espressi a norma dell'Art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Richiamato l'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata convenzione per la gestione dei servizi e della concessione in uso della struttura di via Boccaccio 344, adibita a residenza sanitaria per anziani e centro diurno integrato;
- 2) di dare mandato al Direttore del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale per la sottoscrizione della convenzione;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi:ULIVO, PRC, VERDI, COMUNISTI IT., SINISTRA DEM., Contrari: FI, AN, LN. Assenti: ITV, PASINI FIN. X SESTO.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DI VIA BOCCACCIO 344, ADIBITA A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI.

RELAZIONE

Con atto n. 54 del 6/10/03 il Consiglio Comunale deliberava la trasformazione dell'IPAB Istituto Geriatrico La Pelucca, in Fondazione ONLUS ai sensi della L.R. n. 1 del 13/2/03.

Con lo stesso atto il Consiglio Comunale, al fine di assicurare un autonomo funzionamento della Fondazione, approvava il successivo conferimento alla stessa dell'immobile di via Campanella, già utilizzato dall'Istituto per attività istituzionali, e non appena ultimata, della struttura in via di ristrutturazione di via Boccaccio, già destinata a residenza sanitaria assistenziale e a Centro diurno integrato.

Con deliberazione n. 13 del 30/3/04 si è provveduto a conferire la proprietà dell'immobile di via Campanella alla Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca.

Con deliberazione n. 5508 del 10/10/07 la Giunta Regionale ha disposto il divieto di alienazione a terzi della proprietà e dei diritti reali sui beni oggetto di finanziamento pubblico.

Poiché la struttura di via Boccaccio ha utilizzato per la ristrutturazione finanziamenti pubblici, non è possibile allo stato attuale provvedere al conferimento in proprietà dell'immobile stesso.

Si rende pertanto necessario, al fine di attivare il servizio, affidarne la gestione alla Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca, stipulando apposita convenzione.

L'affidamento diretto, cioè senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, è possibile tenuto conto che: la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 163/2006, incontra una limitata applicazione in tema di servizi socio sanitari a soggetti del terzo settore che operano senza scopo di lucro.

A tal proposito la Regione Lombardia, con decreto del Direttore Generale "Famiglia e Solidarietà Sociale", ha espressamente previsto che l'instaurazione di un rapporto di collaborazione che esuli dal presupposto della gara d'appalto, potrà essere attivato esaminando lo Statuto della Fondazione, dal quale debbono evincersi i seguenti elementi:

- 1) la precisa individuazione dello scopo, con riguardo particolare nell'ambito dei servizi alla persona, all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e al recupero della funzione morale e sociale dei soggetti svantaggiati;
- 2) all'allestimento e alla gestione di strutture, presidi e servizi funzionali al raggiungimento dello scopo e comunque alle capacità professionali e organizzative per assumere la gestione del servizio;
- 3) la cooperazione nel contesto di iniziative pubbliche e private.

I presupposti sopra richiamati sono ampiamente previsti nello statuto della Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca e pertanto si ritiene giustificato il convenzionamento diretto.

Si ricorda infine che in base alla disciplina lombarda, le fondazioni, anche quando non perseguono alcuno scopo lucrativo, non sono iscritte nel registro delle associazioni di volontariato ma risultano iscritte nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

La convenzione che si propone all'approvazione del Consiglio Comunale è stata esaminata in bozza dal CDA della Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca che ha espresso parere favorevole.

Nelle linee generali la convenzione equipara gli ospiti dell'Istituto di via Campanella con quelli della struttura di via Boccaccio, prevedendo le stesse tariffe e gli stessi servizi per coloro che hanno la residenza a Sesto San Giovanni.

Una eventuale tariffa in aumento potrà essere prevista per i cittadini non residenti a Sesto San Giovanni, per i quali l'ammissione è vincolata alla disponibilità di posti qualora non ci siano richieste per accedere al servizio da parte dei cittadini sestesi.

Infine, con appositi protocolli, verranno determinati gli obblighi della Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca riferiti alla manutenzione ordinaria nonché alle procedure per regolamentare l'ingresso degli ospiti.

Sesto San Giovanni, 14/5/08

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al V.M.
SETTORE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Servizio Legale – Contratti

Repertorio n.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA
CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DI VIA BOCCACCIO
344, ADIBITA A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno del mese di

In Sesto San Giovanni, Piazza Della Resistenza n. 20, nell'ufficio del
Segretario Generale presso il Palazzo Comunale.

Avanti a me dott. Giovanni Romagnano, Segretario Generale,

sono comparsi i signori:

Guido Bozzini nato a Piacenza il 4.8.47, domiciliato per la carica in Sesto
San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, che interviene al presente
atto in rappresentanza del:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI con sede in Sesto San Giovanni,
Piazza della Resistenza n. 20, codice fiscale 02253930156

(in seguito denominato "Comune" o "Ente appaltante"),

nella sua qualità di Direttore del Settore Servizi alla Persona e
Promozione Sociale, autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza di
legge in relazione alla qualifica rivestita;

Mascetti Elettra nata a Como il 4 dicembre 1943, domiciliata per la carica
in Sesto San Giovanni, Via Campanella n. 8/10, pensionata, che

interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza del seguente Ente:

“FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO “LA PELUCCA” – ONLUS”

con sede in Sesto San Giovanni, Via Campanella n. 8/10, codice fiscale 85001850156, Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato derivante dall'I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) denominata “ISTITUTO GERIATRICO “LA PELUCCA” per effetto di trasformazione disposta con Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/15902 del 30 dicembre 2003, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano dal 31 dicembre 2003 con il n. 1809 e nel R.E.A. dal 27 gennaio 2004 con il n. 1732395

(in seguito denominato “Fondazione” o “Gestore”),

munita degli occorrenti poteri in forza dello statuto della Fondazione e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 21 giugno 2004, il cui verbale è conservato in copia agli atti dell'ufficiale rogante.

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni d'accordo tra loro e con il mio consenso,

premettono quanto segue:

con deliberazione di Consiglio comunale n. del

si approvava

.....

.....

.....

Ciò premesso,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE



1. La presente Convenzione disciplina gli oneri e gli obblighi derivanti dalla gestione dei servizi e la concessione in uso della struttura adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani e Centro Diurno Integrato di via Boccaccio, 344 a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione per un periodo di anni 6 (sei) per i servizi sottoelencati:

a) Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti per un totale di 72 posti letto di cui 24 riservati a persone che necessitano di nucleo protetto.

b) Centro Diurno Integrato (CDI) per 20 anziani non autosufficienti o comunque per quanti previsti dalla Autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione.

2. Di stabilire che per la concessione in uso il canone ricognitorio annuo è fissato in € 1.200,00 (milleduecento).

3. Il Gestore oltre agli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, dovrà inoltre rispettare tutte le normative e leggi che disciplinano la gestione dei Servizi Socio-Sanitari quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di assicurazioni obbligatorie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché di ogni altra normativa vigente o a venire che regolamenti l'attività oggetto della presente convenzione.

La Fondazione come soggetto attivo della programmazione per gli interventi sociali e socio-sanitari locali partecipa al tavolo tematico dell'Area anziani come attore della rete dei servizi nel Piano di zona

ART. 2 OBBLIGHI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il Comune di Sesto San Giovanni:

a) consegnerà al Gestore per la gestione diretta per la durata di 6 (sei) anni, il complesso immobiliare di sua proprietà, sito in via Boccaccio 344, garantendo l'attenta osservanza della delibera regionale n. 5508 del

10/10/2007 e della circolare n.38 del 5/12/2007 avente come oggetto "Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionale" e in particolar modo mantenendo il potere-dovere di vigilanza sul servizio pubblico. L'immobile sarà consegnato collaudato e certificato, fornito delle dotazioni impiantistiche e strumentali esistenti, completamente arredato ed idoneo allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, e così come previsto dall'art. 3 comma a);

b) provvederà agli interventi di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare secondo la ripartizione che verrà specificata in un protocollo successivo e provvederà altresì ad interventi di manutenzione straordinaria su eventuali difetti strutturali.

ART. 3 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore, oltre agli oneri previsti dai successivi articoli della presente convenzione, assume, specificatamente i seguenti obblighi:

a) all'atto della consegna provvederà a redigere, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di ispezione, presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto del complesso immobiliare e degli arredi e attrezzature;

b) entro dieci giorni dall'atto di approvazione della convenzione provvederà a comunicare il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 626/94, e successive modifiche;

c) entro 30 giorni dalla presa in consegna dell'immobile provvederà alla volturazione a suo nome di tutti i contratti di utenza, nonché a stipulare per suo conto i contratti di manutenzione relativi all'impiantistica presente all'interno della struttura;



d) dovrà dichiarare di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e rispettare tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori assunti dalla Fondazione;

e) dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ottemperanza all'art. 17 della legge 68/99;

f) si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;

g) dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intero edificio e degli impianti (intesa come quella attività che riguarda le opere di riparazione delle finiture degli edifici, di manutenzione in efficienza degli impianti tecnologici, di contenimento del degrado normale d'uso, nonché di realizzazione ed intervento in caso di eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che, comunque, non vadano a modificare la struttura essenziale dell'immobile, degli impianti e la loro destinazione d'uso) secondo la ripartizione che verrà specificata in un protocollo successivo.

2. Al termine della presente Convenzione l'immobile e le sue dotazioni dovranno essere riconsegnate nello stato in cui si trovano all'avvio del contratto, con il solo logorio dovuto al normale uso.

3. Il Gestore potrà apportare a proprio carico quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività previo accordo con il Comune e salvo quanto previsto all'art. 4

ART. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INVESTIMENTI

1. Il Comune, in accordo con il Gestore, potrà affidargli alcuni lavori di manutenzione straordinaria, qualora sia verificata la contemporanea sussistenza di ragioni di urgenza, convenienza e di pubblico interesse,



sia relativamente ai tempi che ai costi. Per tali lavori il Gestore fornirà al Comune l'opportuna garanzia sull'esecuzione degli stessi e il Comune riconoscerà al Gestore il rimborso delle spese sostenute.

2. Altrettanto il Gestore potrà proporre migliorie strutturali impiantistiche e tecnologiche specifiche per la cui realizzazione sarà necessario l'acquisizione della autorizzazione da parte del Comune; il Gestore investirà capitale proprio per la realizzazione della specifica miglioria e il Comune riconoscerà al Gestore la totalità della spesa concordata.

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA STRUTTURA

I cittadini residenti a Sesto San Giovanni hanno la priorità nelle ammissioni; la Fondazione come previsto dal proprio statuto in merito alla vocazione sociale della stessa, ha facoltà di accogliere utenti provenienti da altri Comuni solo nel caso in cui, scorsa la lista di attesa, nessun residente sestese sia disponibile ad accedere ai servizi. I rapporti tra Gestore e Servizi Sociali Comunali saranno regolati in un protocollo successivo coerentemente a quanto stabilito per la RSA di Via Campanella 8/10.

ART. 6 TARIFFE ED ADEGUAMENTI TARIFFARI.

Le tariffe relative ai cittadini sestesi saranno stabilite di comune accordo dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore. Per la quantificazione delle tariffe, le parti dovranno tenere conto di quelle già stabilite per la RSA di Via Campanella 8/10, rispetto alle quali devono essere mantenute coerenti.

ART. 7 SERVIZI AGGIUNTIVI

La Fondazione si impegna nell'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali a offrire le stesse prestazioni aggiuntive erogate nella struttura di via Campanella 8/10 a Sesto San Giovanni.

ART. 8 POTERI DI VERIFICA

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto stabilito dalla presente Convenzione e dai protocolli specifici, a tal fine potrà in qualsiasi momento richiedere al Gestore informazioni e dati sull'attività svolta oltre che effettuare visite di controllo; potrà inoltre presentare al Gestore proposte di adeguamento e/o miglioramento dei servizi della RSA. Il Gestore si impegna a presentare al Comune il documento, concordato con il Settore competente sul Gradimento del servizio che viene rilevato annualmente come previsto dalle normative vigenti.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Qualora a seguito delle verifiche effettuate di cui all'art.8 dovessero essere riscontrate violazioni a quanto stabilito nella presente convenzione e nei suoi allegati, il Comune con atto del Dirigente del competente Servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, applicherà una penale da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, con modalità e procedura che verranno stabilite in un successivo protocollo d'intesa.

ART. 10 RINNOVO

Le parti si riservano la facoltà di procedere al rinnovo della presente convenzione ai sensi di legge.

ART. 11 PROROGA TECNICA

In caso di necessità è possibile prorogare con provvedimento motivato la concessione dei servizi in questione per limitatissimi periodi, comunque non superiori a un anno.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali (compresi i dati sensibili) degli utenti nel corso dello svolgimento del servizio, il Gestore è



titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO E RECESSO

1. Ad ogni fine ed effetto di Legge il Gestore dichiara di eleggere domicilio presso la struttura sita in Sesto San Giovanni in via Campanella 8/10.

2. Qualora il Gestore dovesse recedere dalla convenzione senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune potrà rivalersi, nella misura delle maggior spese derivanti dalla riattivazione dei servizi con un nuovo Gestore, entro i termini della scadenza naturale della convenzione.

3. Qualora il Comune dovesse recedere dalla convenzione senza giustificato motivo e giusta causa, il Gestore potrà rivalersi dei danni e delle spese già sostenute e documentate proporzionalmente al periodo residuo.

ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Al di fuori dei casi previsti al precedente art. 9 in materia di violazione degli obblighi contrattuali, saranno causa di risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 codice civile le violazioni, da parte del Gestore, di obblighi considerati essenziali quali la sospensione o interruzione, anche parziale, dei servizi oggetto della presente convenzione, dipendenti da esplicita e manifesta volontà del gestore, non previamente autorizzata per iscritto dal Comune.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Monza.

ART. 16) IMPOSTE E SPESE

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico del Gestore



Si richiede la tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke.